

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3943

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1999

—————

Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di introdurre una modifica alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare al comma 20 dell'articolo 1, laddove non consente l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi della legge stessa nei primi dieci anni decorrenti dalla data di registrazione del contratto di acquisto. Tale norma appare, infatti, oltremodo limitativa, soprattutto nel caso in cui si verificano per l'acquirente dell'alloggio e per il

suo nucleo familiare nuove e sopravvenute esigenze, o situazioni di bisogno.

Si ritiene pertanto utile proporre che nei primi dieci anni dall'acquisto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sia possibile procedere ad una nuova alienazione, previa autorizzazione della regione in cui è ubicato l'alloggio, in presenza di gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

La suddetta facoltà è, peraltro, già prevista per gli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«20-*bis*. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 20, gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati nei primi dieci anni decorrenti dall'acquisto, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi».

